

DIRPAT

Sindacato dei dirigenti,
direttori  direttivi del
settore pubblico
del Trentino

Statuto



Sindacato dei dirigenti,
direttori e direttivi del
settore pubblico
del Trentino

Statuto

Finalità e principi generali

Art. 1 Costituzione del sindacato

E' costituito, con sede in Trento, il Sindacato dei Dirigenti, Direttori e Direttivi del settore pubblico del Trentino.

Esso si articola in Sezioni individuate dall'Assemblea generale.

Il Sindacato potrà affiliarsi ad altra organizzazione previa deliberazione dell'Assemblea generale.

Art. 2 Adesione al sindacato

Il Sindacato è associazione apartitica. Allo stesso possono aderire i dirigenti, i direttori e il personale direttivo provvisto di laurea, anche triennale o specialistica, nonché di qualifiche o titoli equivalenti.

Il Consiglio direttivo generale individua le categorie di personale avente titolo di iscrizione nel rispetto delle disposizioni indicate nel comma precedente.

La qualità di socio si perde per dimissioni o per espulsione.

Può rimanere socio il personale collocato in pensione purché continui a versare la quota associativa.

Art. 3
Diritti e doveri
dell'iscritto

Gli iscritti al sindacato Dirpat hanno il diritto di partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale e di eleggere i propri rappresentanti. Hanno inoltre il diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei limiti previsti dal presente Statuto e in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, di operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli Organi statutari e di partecipare all'attività sindacale. L'adesione al Sindacato comporta l'obbligo del versamento della quota associativa.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli iscritti in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 4
Finalità del
sindacato

Lo scopo del Sindacato è quello di:

- 1) tutelare i diritti e gli interessi morali, professionali, economici e di carriera degli iscritti;
- 2) contribuire a migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione e la sua capacità di servizio nei riguardi del cittadino;
- 3) proporre e sostenere iniziative di carattere culturale;
- 4) promuovere le pari opportunità nell'ente pubblico.

Art. 5

Organi del sindacato

Sono organi del Sindacato:

- a) l'Assemblea generale;
- b) le Assemblee di Sezione;
- c) il Consiglio direttivo generale;
- d) il Consiglio direttivo di Sezione;
- e) il Segretario generale;
- f) i Segretari delle Sezioni;
- g) il Tesoriere.

Art. 6

Cariche elettive e eleggibilità

Tutte le cariche sono elettive e di durata quadriennale.

Ogni elezione avviene per scrutinio segreto.

Tutti gli iscritti sono eleggibili alle cariche sindacali. Gli uscenti sono rieleggibili.

Le cariche sindacali non danno diritto a compenso alcuno. Ai componenti dei Consigli direttivi, ai Segretari ed al Tesoriere spetta il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento della loro attività sindacale.

Nel caso di personale in quiescenza o esterno può essere riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso correlato all'impegno.

Assemblea generale e Assemblea di Sezione

Art. 7

Composizione
e convocazione

L'Assemblea generale è costituita dalle assemblee di Sezione riunite.

Deve essere convocata - in sessione ordinaria - su iniziativa del Segretario generale entro l'anno successivo a quello di riferimento, mediante avviso personale scritto o via mail, spedito almeno 7 giorni prima della data di convocazione e contenente data, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Le Assemblee di Sezione sono costituite dagli iscritti in possesso delle qualifiche proprie di ogni Sezione in regola con il versamento della quota associativa e sono convocate dal Segretario di Sezione con le modalità di cui al comma precedente, ovvero su richiesta di almeno un quinto degli iscritti.

L'Assemblea generale può essere convocata in seduta straordinaria, con le stesse modalità di cui sopra, su iniziativa del Segretario generale, sentito il Consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno un quinto degli iscritti al sindacato.

Art. 8

Poteri
dell'Assemblea
Generale

All'Assemblea generale spetta:

- 1) approvare lo Statuto e le modifiche dello stesso;
- 2) indicare le direttive di massima per l'azione sindacale;
- 3) approvare il conto consuntivo;
- 4) determinare e modificare la quota associativa;
- 5) stabilire il numero di membri del Consiglio direttivo generale riferibili a ciascuna Sezione, proporzionalmente al numero di iscritti in ciascuna di esse;
- 6) ogni altra decisione riguardante la vita e l'attività del Sindacato che non rientri nelle competenze del Consiglio direttivo e delle Assemblee di Sezione;
- 7) stabilire eventuali compensi o indennità per i componenti del Consiglio direttivo.

Art. 9

Poteri
dell'Assemblea
di Sezione

Alle Assemblee di Sezione spetta:

- 1) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di Sezione e nominare i rappresentanti nel Consiglio Direttivo Generale secondo la procedura prevista dall'art. 11;
- 2) elaborare e proporre al Consiglio direttivo di Sezione la piattaforma contrattuale riguardante il personale appartenente alla Sezione;
- 3) indicare le direttive di massima per l'azione sindacale della Sezione.

Art. 10
Validità delle
assemblee
e modalità
di votazione

Le Assemblee sono valide in prima convocazione qualora sia presente almeno la maggioranza degli iscritti, anche se rappresentati con delega.

In seconda convocazione le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Nessun iscritto può recare più di una delega.

Le deliberazioni delle Assemblee sono prese - quando non sia diversamente previsto dallo Statuto - a maggioranza di voti dei presenti.

Le deliberazioni devono essere votate a scrutinio segreto se ciò è richiesto da almeno un quinto dei presenti.

I lavori delle Assemblee vengono aperti dai rispettivi Segretari e diretti da un Presidente eletto dalle stesse Assemblee.

Art. 11
Elezioni alle
cariche di
consigliere
direttivo
(generale o
di sezione)

Le candidature, munite della firma di accettazione, debbono essere presentate all'inizio dei lavori ai Presidenti della Assemblea.

Sulle liste i candidati sono indicati con nome e cognome; le liste così formate sono esposte in sala.

Il voto si esprime scrivendo su ciascuna scheda il nome e cognome del candidato.

I partecipanti, nell'ambito dell'Assemblea della propria Sezione, esprimono il voto per un numero massimo di candidati pari al numero dei rappresentanti da eleggere.

Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il numero più alto di suffragi e, in caso di parità, il più anziano di età.

Consiglio direttivo generale

Art. 12

Composizione
e validità delle
sedute

Il Consiglio direttivo generale è composto da 11 membri.

Ogni Sezione elegge i propri membri nel numero definito dall'art. 8 punto 5) e secondo le procedure previste dall'articolo 11.

Sono membri di diritto i Segretari delle Sezioni.

Il Consiglio direttivo generale è presieduto dal Segretario generale.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti. Il voto del Segretario generale ha valore dirimente in caso di parità.

Art. 13

Poteri del
Consiglio
direttivo
generale

Al Consiglio direttivo generale spetta:

- a) eleggere tra i propri membri il Segretario generale ed il Tesoriere;
- b) curare l'attuazione concreta dei fini statuari;
- c) individuare le linee generali di politica sindacale ed approvare in via definitiva le piattaforme contrattuali;
- d) curare l'esecuzione delle delibere adottate dall'Assemblea generale;
- e) predisporre il conto consuntivo;

- f) assistere, eventualmente con uno o più membri, i Segretari nei rapporti con l'Apran e le Amministrazioni pubbliche;
- g) approvare l'ordine del giorno dell'Assemblea generale;
- h) proporre le modifiche dello Statuto;
- i) adempiere ad ogni altro compito demandatogli dall'Assemblea generale;
- l) costituire le nuove Sezioni secondo le determinazioni dell'Assemblea generale;
- m) definire il numero di membri del Consiglio direttivo di Sezione in relazione alla consistenza degli iscritti ed alla complessità delle problematiche da trattare.

Consiglio direttivo di Sezione

Art. 14
Composizione
e validità delle
sedute

Il Consiglio direttivo di Sezione è formato da un numero minimo di tre membri ad un massimo di 7 in relazione alla consistenza degli iscritti alla Sezione.

Il Consiglio direttivo di Sezione è presieduto dal Segretario di Sezione.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti. Il voto del Segretario di Sezione ha valore dirimente in caso di parità.

Art. 15
Poteri del
Consiglio
direttivo
di Sezione

Al Consiglio direttivo di Sezione spetta:

- a) eleggere tra i propri membri il Segretario di Sezione;
- b) individuare le linee generali di politica sindacale della Sezione ed elaborare la piattaforma contrattuale;
- c) curare l'esecuzione delle delibere adottate dalla Assemblea di Sezione;
- d) assistere, eventualmente con uno o più membri, i Segretari nei rapporti con l'Amministrazione provinciale e con gli altri Enti pubblici;
- e) approvare l'ordine del giorno dell'Assemblea di Sezione;
- f) individuare su proposta del Segretario di Sezione la delegazione che seguirà le trattative per il rinnovo dei contratti. Delle delegazioni fa parte in ogni caso il Segretario generale o un suo delegato;

- g) adempiere ad ogni altro compito demandatogli dall'Assemblea di Sezione.

Art. 16
Inseediamento
del nuovo
Consiglio
direttivo
generale
o di Sezione

Il nuovo Consiglio direttivo generale o di Sezione è convocato rispettivamente dal Segretario generale o di Sezione uscente per la elezione del nuovo Segretario. Fino alla elezione dei nuovi Segretari presiede i lavori il più anziano fra i componenti dei rispettivi Consigli.

Segretario generale

Art. 17
Elezione del
Segretario
generale

Il Segretario generale è eletto a maggioranza tra i membri del Consiglio direttivo generale anche tra i membri di diritto; in caso di parità si intende eletto il più anziano di età.

Art. 18
Compiti e
funzioni del
Segretario
generale

Al Segretario generale spetta:

- 1) convocare l'Assemblea generale degli iscritti;
- 2) convocare e dirigere le sedute del Consiglio direttivo generale;
- 3) coordinare l'attività delle diverse Sezioni e tenere i rapporti con l'Apran e le Amministrazioni pubbliche;
- 4) rappresentare il Sindacato, anche in giudizio;

- 5) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo generale;
- 6) amministrare, con il Tesoriere, il bilancio sociale ed il fondo patrimoniale;
- 7) curare i rapporti e le intese sulle questioni generali di interesse comune con altri Sindacati;
- 8) firmare la corrispondenza e gli atti di propria competenza.

Segretario di Sezione

Art. 19
Elezione del
Segretario di
sezione

I Segretari di Sezione sono eletti a maggioranza tra i membri del Consiglio direttivo di Sezione; in caso di parità si intende eletto il più anziano di età.

Art. 20
Compiti e
funzioni del Se-
gretario di se-
zione

Ai Segretari di Sezione spetta:

- 1) convocare l'Assemblea della Sezione di competenza;
- 2) riferire al Consiglio direttivo generale le determinazioni assunte dalle Assemblee e dai consigli direttivi di Sezione;
- 3) proporre al Consiglio direttivo di Sezione i nominativi della delegazione che partecipa alle trattative per il rinnovo dell'accordo di categoria;
- 4) mantenere i rapporti con le Amministrazioni pubbliche relativamente agli aspetti di competenza

della Sezione e nel rispetto degli indirizzi fissati dal direttivo generale;

- 5) firmare la corrispondenza e gli atti di propria competenza.

Art. 21

Assenza, impedimento, dimissioni e sfiducia del Segretario generale o di sezione

In caso di assenza o di impedimento del Segretario generale esso è sostituito, su sua designazione, da un componente il Consiglio direttivo generale.

Il Segretario generale, i Segretari di Sezione ed il Tesoriere devono essere sostituiti dal Consiglio direttivo competente se vengono accettate le dimissioni o quando una mozione di sfiducia trovi approvazione da parte della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo competente. I sostituti restano in carica fino alla scadenza del rimanente periodo di carica del Consiglio direttivo.

Art. 22

Dimissioni di un consigliere

Ove, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Consigliere del Consiglio direttivo generale o di Sezione, questi sarà sostituito dal primo dei non eletti della corrispondente Sezione.

In mancanza di ciò il Consiglio direttivo di appartenenza potrà cooptare un iscritto al Sindacato.

Art. 23

Tesoriere: elezione e compiti

Il Tesoriere è eletto a maggioranza tra i membri del Consiglio direttivo generale anche tra i membri di diritto. Spetta al tesoriere predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e amministrare con il Segretario generale il bilancio sociale e il fondo patrimoniale.

Art. 24

Bilancio sociale

Il bilancio del Sindacato è annuale e si chiude col 31 dicembre.

Art. 25

Scioglimento del sindacato

L'eventuale scioglimento del Sindacato è deliberato dall'Assemblea generale con un numero di voti non inferiore ai due terzi degli iscritti. In tale eventualità, l'Assemblea nominerà un liquidatore il quale, soddisfatte le esigenze contabili, provvederà a devolvere i fondi secondo la decisione assunta in merito dall'Assemblea stessa.

Impaginato con Scribus presso Dirpat
Novembre 2011
Impaginazione: Nadia Giorgi e Liana Taylor

